

**Diritto ad ulteriore equa riparazione per irragionevole durata del processo anche in caso di ritardo nel pagamento delle somme per l'irragionevole durata del processo**  
(Cass. Civ., sez. I, sent. 5 dicembre 2019 – 5 marzo 2020, n. 6314)

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna "Pinto" definitivo, pronunciato ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei e giorni cinque dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto - sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l'adempimento spontaneo della P.A. - ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonché, ove intrapresa, all'intervenuta promozione dell'azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -  
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -  
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -  
Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -  
Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15647/2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Giovambattista Ferriolo per la ricorrente.

#### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. B.G., con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Firenze in data 20.4.2015, chiese la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo, pari ad Euro 1.250,00, per la irragionevole durata di un precedente giudizio di equo indennizzo, intrapreso dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia e che si era protratto per quattro anni e quattro mesi, comprensivi della fase di merito dinanzi alla Corte d'Appello, del successivo giudizio in cassazione e della fase di esecuzione dinanzi al Tribunale di Roma.

Il Consigliere delegato della Corte d'Appello, con decreto del 12 maggio 2015 accoglieva parzialmente il ricorso, ravvisando, a fronte di una durata ragionevole del processo, individuata in due anni e sei mesi, un ritardo di anni 1 e mesi otto, liquidando la somma di Euro 1.050,00, ritenuto pari ad Euro 600,00 l'indennizzo per ogni anno di ritardo.

A seguito di opposizione del Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello, in composizione collegiale, con decreto n. 492 del 15/12/2015, accoglieva le doglianze dell'Amministrazione e rigettava integralmente la domanda della B..

Disattesa l'eccezione di incompetenza del giudice adito, essendo a tal fine irrilevante che si fosse svolta l'esecuzione dinanzi al Tribunale di Roma, riteneva fondata la doglianza del Ministero che invocava la non computabilità ai fini della durata ragionevole sia del periodo di tempo intercorso tra la pronuncia del primo decreto della Corte d'Appello e la sua impugnazione in cassazione, sia di quello trascorso tra la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione ed il successivo pignoramento.

Quanto all'esclusione del primo lasso di tempo, richiamava la giurisprudenza di legittimità che aveva affermato che non si potesse tenere conto del tempo sottratto al controllo dell'amministrazione della giustizia, quale quello per la proposizione delle impugnazioni, principio che poi aveva ottenuto anche riconoscimento normativo con la novella del 2012 e l'introduzione della L. n. 89 del 2001, art. 1, comma 2 quater.

Quanto al periodo di tempo intervenuto tra la definizione della fase di cognizione e l'inizio del procedimento esecutivo, la Corte distrettuale riteneva che, anche a voler affermare l'unitarietà tra procedimento di cognizione e quello di esecuzione ai fini della Legge Pinto, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6312/2014, non poteva però ritenersi che tale unitarietà imponesse di considerare anche il tempo trascorso prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Infatti, l'indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, copre solo i ritardi da irragionevole durata dei processi, e quindi solo il ritardo successivo alla concreta promozione dell'esecuzione forzata.

Facendo applicazione di tale principio, risultava che il procedimento di equo indennizzo, al netto del tempo trascorso tra la pronuncia del decreto della Corte d'Appello e la successiva impugnazione in cassazione, aveva rispettato il termine di due anni, mentre la procedura esecutiva, avuto riguardo alla data di notifica del pignoramento e, come termine finale, alla data del provvedimento satisfattivo del G.E., aveva avuto una durata di sei mesi e mezzo, senza che quindi fosse maturato un ritardo meritevole di ristoro.

In ogni caso il cumulo tra la fase di cognizione e quella di esecuzione era inferiore al termine di durata ragionevole di due anni, sei mesi e 5 giorni, come delineato dalla giurisprudenza. Infine, la Corte distrettuale poneva le spese di lite a carico dell'originaria ricorrente, tenuto conto del valore della domanda.

2. Per la cassazione di tale decreto B.G. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, illustrati damemorie. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva in questa fase.

3. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nella parte in cui i giudici di merito hanno escluso che potesse considerarsi ai fini della irragionevole durata del processo anche il periodo di tempo trascorso tra la data di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione e la definizione del processo esecutivo.

Si sostiene che è erronea l'affermazione secondo cui la fase di esecuzione, suscettibile di essere presa in esame ai fini della L. n. 896 del 2001, sia solo quella che inizia con la notifica del pignoramento, occorrendo invece valorizzare i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6312/2014 in punto di unitarietà tra fase di cognizione e fase di esecuzione. Per tale ipotesi, pur tenendo conto del periodo di sei mesi e cinque giorni assegnato all'Amministrazione per provvedere al pagamento del debito scaturente dalla sentenza che accolga la domanda di equo indennizzo, la durata complessiva deve tenere conto come dies a quo del giorno a partire dal quale diviene esecutivo il provvedimento che accorda l'indennizzo.

Inoltre non deve trascurarsi che ai sensi del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, è stato concesso alle Pubbliche Amministrazioni un termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo che preclude prima del suo decorso la notifica del precetto, termine che deve essere preso in esame anche ai fini oggetto di causa.

3.1 Il motivo è infondato.

Ritiene il Collegio che debba darsi continuità al principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 19833/2019, secondo cui nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, non va considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva, quest'ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

In tale sentenza Le Sezioni Unite, hanno fornito risposta all'ordinanza interlocutoria di questa Sezione (n. 802/2019), offrendo una ricostruzione del sistema che questo Collegio ritiene di dover condividere.

La Corte, dopo aver richiamato la ricostruzione dei precedenti di legittimità offerta dall'ordinanza interlocutoria, ha sottolineato come una valutazione diacronica di tali pronunzie consenta di affermare che le Sezioni Unite abbiano fin dall'inizio avuto come obiettivo la conformazione di un sistema di protezione del diritto alla ragionevole durata del processo destinato progressivamente ad armonizzarsi con la disciplina concretamente declinata dall'art. 6 CEDU e dal diritto vivente della Corte Edu.

In primo luogo, l'introduzione, all'interno della L. n. 89 del 2001, di un termine, previsto a pena di decadenza, di sei mesi per la proposizione dell'azione "Pinto", decorrente secondo quanto previsto dall'art. 4, qui in rilievo nella formulazione modificata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. d), conv. nella L. n. 134 del 2012, pure oggetto di una pronunzia parzialmente caducatoria resa dalla Corte costituzionale (sent. n. 88/2018) - dalla definitività della decisione che conclude il procedimento, ha imposto alla Corte di delineare i rapporti fra fase di cognizione e fase di esecuzione ai fini della ragionevole durata del processo.

Quindi, percorso l'iter giurisprudenziale succedutosi nel tempo, le Sezioni Unite hanno richiamato le sette sentenze del 19 marzo 2014 (dalla n. 6312 alla 6318) delle stesse S.U. con le quali è stata riconosciuta l'unità funzionale fra fase di cognizione e fase esecutiva, e proprio con specifico riferimento ai giudizi di equo indennizzo, ritenuti essere degli ordinari processi di cognizione soggetti all'esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, la quale è tanto più pressante in quanto

finalizzata all'accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sè una condizione di sofferenza e un patema d'animo che sarebbe ingiustificato non riconoscere anche per i procedimenti di cui alla L. n. 89 del 2001.

Con tali sentenze le Sezioni Unite affermarono che in un'ottica costituzionale e convenzionale - protesa a realizzare l'interesse della parte alla concreta e piena soddisfazione del diritto riconosciuto giudizialmente, i due processi (di merito e di esecuzione) non potevano che considerarsi avvinti all'interno di un unico procedimento "(...) che, cioè, ha inizio con l'accesso al giudice e fine con l'esecuzione della decisione, definitiva ed obbligatoria, dallo stesso pronunciata in favore del soggetto riconosciuto titolare della situazione giuridica soggettiva sostanziale di vantaggio fatta valere nel processo medesimo".

Pertanto, laddove la decisione presa in sede di cognizione non sia stata spontaneamente ottemperata dall'obbligato ed il titolare abbia scelto di promuovere l'esecuzione del titolo così ottenuto (fase processuale dell'esecuzione forzata o dell'ottemperanza) - la garanzia costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale e l'art. 6, par. 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, impongono di considerare tale articolato e complesso procedimento come un unico processo scandito, appunto, da fasi consequenziali e complementari.

Quindi, le sentenze del 2014 hanno ritenuto che in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna "Pinto" definitivo, pronunciato ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, l'interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei e giorni cinque dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto - sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l'adempimento spontaneo della P.A. - ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine nonchè, ove intrapresa, all'intervenuta promozione dell'azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in relazione all'art. 41 della Convenzione EDU) e non con le forme e i termini della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive.

E' poi intervenuta la sentenza n. 9142/2016, sempre delle Sezioni Unite che ha temperato il principio dell'unitarietà delle fasi (di cognizione ed esecuzione), riconoscendolo unicamente nel caso in cui la parte di un processo civile concluso con il riconoscimento di un diritto avesse iniziato entro il termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, la fase esecutiva.

In tal modo il termine per promuovere il giudizio Pinto poteva farsi coincidere con la definitività della fase esecutiva, decorrendo dalla piena soddisfazione del diritto stesso, purchè tale fase fosse iniziata prima della scadenza del termine semestrale per promuovere l'azione Pinto in seguito alla definitività della sentenza che accerta l'esistenza del diritto. In mancanza di attivazione della fase esecutiva nel termine di decadenza previsto dall'art. 4, non era quindi possibile sommare, ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo, il tempo occorso per la definizione della fase di cognizione, potendosi invece profilare un'irragionevole durata del processo unicamente per la durata della fase esecutiva.

Tuttavia, successivamente è intervenuta la sentenza della Corte Edu nel caso *Bozza c. Italia* resa il 14 settembre 2017, la quale nel fornire risposta al problema circa l'incidenza della fase esecutiva ai fini del rispetto del termine decadenziale rapportato alla definizione della fase di cognizione, ha ricordato come la propria giurisprudenza riconosca l'esecuzione quale parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU affermando testualmente che "... il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti. L'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque

considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6 (si veda anche Bourdov c. Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, p. 65, CEDU 2009)".

Tuttavia la Corte Edu individua una netta differenza tra debitore-privato e debitore-pubblica amministrazione, in quanto nel primo caso quando il privato o la persona sono inadempienti, spetta agli Stati contraenti garantire l'assistenza necessaria affinché il diritto rivendicato trovi la sua effettiva realizzazione, potendo questi essere considerati responsabili per quanto riguarda l'esecuzione di una sentenza da parte di una persona di diritto privato soltanto se le autorità pubbliche implicate nelle procedure di esecuzione non danno prova della diligenza richiesta o se impediscono l'esecuzione.

Nel secondo, invece, "il privato che ha ottenuto una sentenza contro quest'ultimo non deve di norma avviare un procedimento distinto per ottenerne l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che la sentenza sia regolarmente notificata all'autorità nazionale interessata o che siano espletati alcuni adempimenti processuali di natura formale.

Pertanto, avuto riguardo alla fattispecie sottoposta al suo esame, la Corte EDU ha ritenuto che, una volta divenuta definitiva la decisione del tribunale, in assenza di sua notifica, a partire da tale data, l'autorità convenuta sapeva o era tenuta a sapere che doveva versare alla ricorrente la somma dovuta, così che la ricorrente non era tenuta a intentare una qualsiasi azione di esecuzione, poichè si trattava, nella fattispecie, di una sentenza ottenuta contro lo Stato.

La Corte Edu ha altresì esaminato la sentenza delle Sezioni Unite n. 9142 del 2016, osservando che era stato "operato (...) un capovolgimento giurisprudenziale in materia (...)". E benchè i fatti all'origine della sentenza n. 9142/2016 potessero ritenersi simili ai fatti esaminati dal giudice di Strasburgo, la Corte ha ritenuto che "pur non essendo perfettamente allineata ai principi fissati nella sua giurisprudenza, questa sentenza si prestava a una lettura globale secondo la quale "è possibile considerare il procedimento come un tutt'uno, ai fini del calcolo della durata (del procedimento stesso)".

I principi della sentenza Bozza, possono essere quindi così riassunti:

- a) la fase processuale di cognizione e quella di esecuzione hanno natura unitaria rispetto alla parte che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennizzo nei confronti dello Stato per l'irragionevole durata del processo;
- b) il privato che abbia ottenuto il riconoscimento di un credito da una sentenza emessa contro lo Stato - debitore non ha alcun onere, di norma, di avviare un procedimento distinto per ottenerne l'esecuzione forzata;
- c) la tutela accordata dall'art. 6, par. 1, CEDU alla ragionevole durata del processo va riconosciuta in modo pieno ed integrale anche se la parte abbia attivato la domanda indennitaria considerando come epoca finale quella della decisione definitiva resa in sede esecutiva.

Alla luce della piena efficacia e vincolatività della decisione della Corte Edu, ricavabile dal successivo comportamento del Governo italiano in analoghe controversie dinanzi alla Corte EDU, le Sezioni Unite nella sentenza del 2019 hanno sostenuto che l'approdo al quale era giunta la sentenza n. 9142/2016 debba essere in parte rivisitato, così che il raccordo fra fase di cognizione ed esecutiva introdotta in quell'occasione attraverso il meccanismo della proposizione dell'azione esecutiva entro il termine semestrale dalla definitività del giudizio di cognizione non può trovare alcuna giustificazione se il soggetto debitore è lo Stato, essendo questi tenuto ad adempiere l'obbligazione pecuniaria senza che sia possibile individuare una condotta abusiva da parte del creditore che rimanga inerte, in attesa dell'adempimento spontaneo del debitore - Stato.

Quindi il concetto di "decisione definitiva" al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, deve essere riferito alla definitività della decisione che conclude la fase di esecuzione eventualmente azionata dal creditore, senza che l'inerzia eventualmente protrattasi fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio di quella esecutiva possa ridondare in pregiudizio

del creditore, impedendogli di ottenere l'indennizzo integrale per l'irragionevole durata anche del processo di merito a suo tempo definito.

L'unitarietà incondizionata fra le fasi di cognizione e di esecuzione ai fini della individuazione dell'irragionevole durata del processo affermata nel 2014 va circoscritta ai soli casi nei quali il soggetto debitore coincide con lo Stato.

Sebbene nella fattispecie oggetto del presente ricorso si controverta di un ricorso di equo indennizzo per il ritardo di una precedente procedura di cui alla L. n. 89 del 2001, il punto oggetto delle censure non attiene all'individuazione del termine di decadenza, ma alla incidenza sulla durata del processo anche del periodo di tempo in cui, in assenza di un'iniziativa esecutiva del creditore, lo Stato sia rimasto inerte nel soddisfare il proprio obbligo.

Ed invero le Sezioni Unite del 2019 hanno affermato che ai fini della verifica del termine di decadenza, l'inizio della fase esecutiva entro il termine di sei mesi dalla definitività della fase di cognizione per consentire la valutazione unitaria del ritardo, come affermato nella sentenza n. 9142/2016, deve avvenire nei soli casi in cui il soggetto debitore di un obbligo accertato giudizialmente non coincide con lo Stato.

Tuttavia la ricondotta unità fra le due fasi nel caso dello Stato - debitore dell'indennizzo Pinto non comprende, ai fini del riconoscimento del tempo processo, anche il tempo relativo all'inerzia che il creditore ha mantenuto fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio del procedimento esecutivo.

Invero come già chiarito dalle Sezioni Unite nelle sette sentenze del 2014, si tratta di un autonomo pregiudizio che, pur risultando protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, riguarda il ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole eccedente lo *spatium adimplendi* di mesi sei e giorni 5 e che è estraneo alla tutela approntata dal rimedio interno introdotto dalla legge c.d. Pinto, indirizzata inequivocabilmente a riconoscere un indennizzo per i tempi del processo, siano essi collegati al protrarsi irragionevole della fase di cognizione che di quella esecutiva, ma non idoneo, in assenza di un apposito rimedio interno, ad offrire tutela per il diverso ed autonomo pregiudizio sofferto con riguardo al ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole.

Trattasi di conclusione che trova il conforto anche della giurisprudenza convenzionale, come risulta dalla sentenza Gaglione e a. c. Italia - Corte dir. uomo, 21 dicembre 2010 che ne ha riconosciuto la ricorribilità immediata innanzi alla Corte di Strasburgo, senza dovere proporre un autonomo giudizio in ambito interno (cfr. anche sent. Simaldone c. Italia, p. 44) per ottenere il relativo indennizzo, riconoscendolo peraltro in modo forfetario e predeterminato nella misura di Euro 200,00, così dimostrando la diversa natura rispetto a quella relativa al pregiudizio connesso alla non ragionevole durata del processo.

A supporto di tale convincimento è stata apportata anche la circostanza che il pregiudizio correlato alla tutela apprestata dalla L. n. 89 del 2001, è quello relativo al processo svolto davanti ad un giudice, non quello che attiene ad un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione, come si è detto autonomamente risarcibile (cfr. Cass. S.U., n. 4429/2014, con riferimento ad un procedimento amministrativo precedente all'instaurazione del processo).

Conforta tale conclusione anche la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 quater, che esclude dalla somma delle due fasi (come già affermato dalle sentenze delle S.U. del 2014) i periodi intermedi.

Le Sezioni Unite hanno poi avuto modo di affrontare la questione attinente alla rilevanza del termine di 120 giorni di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, conv. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini della durata ragionevole del processo, osservando che detto termine, pur ponendosi in una prospettiva diversa rispetto alla specificità della procedura liquidatoria degli indennizzi per equa riparazione della non ragionevole durata del processo rispetto alle procedure di pagamento degli altri debiti della p.a. (Corte Cost. n. 135/2018) laddove impedisce prima del suo decorso l'azione

esecutiva, potrà eventualmente rilevare come ritardo nell'esecuzione, dando luogo all'indennizzo autonomamente richiedibile innanzi alla Corte Edu, non potendo in alcun modo produrre un effetto incidente sul tema della ragionevole durata del processo successivamente promosso nè sullo *spatium adimplendi* che la giurisprudenza nazionale, in modo coerente con quella della Corte Edu, ha riconosciuto allo Stato per l'esecuzione del pagamento dell'indennizzo.

Ancora, quanto alla questione dell'inizio del procedimento esecutivo, le Sezioni Unite hanno ribadito che non può che rilevare la data della notifica del pignoramento ai sensi dell'art. 491 c.p.c., come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte - Cass. n. 12690/2017 - non potendo certo riconoscersi alcun valore alla data di notifica del titolo esecutivo e/o del precetto, proprio in relazione alla natura neutra di tali atti rispetto all'inizio della fase esecutiva che va invece collegata alla disposizione processuale presente nel codice di procedura civile appena richiamata.

Infine, quanto alla piena equiparabilità del giudizio di ottemperanza al procedimento esecutivo, è stata data risposta positiva al quesito, atteso che la pronuncia adottata in tema di indennizzo Pinto, pur non avendo la forma di sentenza, ha pienamente e sostanzialmente il contenuto di un provvedimento decisorio in materia di diritti soggettivi, idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del ricorso per ottemperanza (assumendosi altresì l'equiparabilità del giudizio di ottemperanza a quello esecutivo - cfr. Cass., S.U., nn. 27365 e 27364 del 2009).

Ne discende che, poichè nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, non va considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva, quest'ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, il motivo si rivela come infondato, e deve quindi essere rigettato.

Ed invero, il giudice dell'opposizione, nel considerare unitariamente la fase di cognizione e quella di esecuzione si è pienamente uniformato ai principi espressi in punto di unitarietà delle fasi sopra fissati, escludendo che la durata del processo ulteriore a quella indicata come ragionevole (in anni due mesi sei e giorni cinque) superasse la soglia minima prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis.

Parimenti coerente è la decisione gravata con la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite, a proposito dell'irrelevanza del tempo d'inerzia protrattosi fra la definitività del giudizio di cognizione e quella dell'esecuzione, avendo la Corte di appello computato il tempo delle due fasi processuali, essendo tale conclusione ancora una volta in piena sintonia con il principio dell'irrelevanza, quale "tempo del processo", del lasso temporale intercorso fra le due fasi, non potendo avere alcun rilievo il termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 699 del 1996, art. 14, conv. dalla L. n. 30 del 1997.

4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014, censurando il decreto impugnato per non aver disposto la compensazione delle spese di giudizio dovendo tener conto del mutamento giurisprudenziale su questioni dirimenti.

Anche tale motivo di ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione-cfr., da ultimo, Cass. n. 11329/2019.

Nè tale statuizione può determinare un *vulnus* rispetto ai principi espressi dalla Corte Edu che si è limitata a riconoscere il diritto della parte vittoriosa al rimborso delle spese processuali che si

affrontano quando viene presentato un ricorso se il loro ricorso è considerato fondato (cfr. Corte Edu, Scordino c. Italia, cit., p. 201).

A tale principio si è attenuto il giudice di appello, addossando alla parte soccombente il peso delle spese processuali.

Quanto all'ulteriore deduzione secondo cui, la liquidazione sarebbe erronea in quanto effettuata sulla base di uno scaglione di valore superiore a quello effettivamente oggetto di causa, atteso che il decreto oggetto di opposizione aveva riconosciuto alla ricorrente una somma di Euro 1.050,00, essendo quindi erroneo il superiore parametro di riferimento al quale si è attenuta la Corte distrettuale, vale richiamare il costante principio di questa Corte secondo cui (Cass. n. 15857/2019) l'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con D.M. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (conf., in relazione alle analoghe previsioni di cui alle tariffe previgenti, Cass. n. 10997/2007).

Ne consegue che avendo parte ricorrente richiesto la liquidazione di un indennizzo di importo pari ad Euro 1.250,00, la liquidazione effettuata dai giudici di merito risulta conforme anche alle previsioni tabellari.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

5. Nulla sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato Ministero.

6. Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020